



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 17.04.2019 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 3849/2015 R.G.

tra

VERRILLO PALMA nata il **20.04.1964** rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv.to Maria Grazia Fusco ed elettivamente domiciliata come in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n.80974 del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

avente ad oggetto: riconoscimento ratei di prestazione di invalidità civile

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

L'istante conveniva in giudizio l'Inps- premesso che con sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 2.03.2011 le veniva riconosciuto il beneficio dell'assegno mensile di assistenza e che l'Inps, con comunicazione del 23.03.2011, la convocava a visita non riconoscendo la permanenza dei requisiti sanitari e richiedendole con successiva comunicazione la restituzione della somma di euro 11.369,45 a titolo di indebita percezione della prestazione assistenziale per il periodo dal 05/2011 al 07/2014 - adiva l'intestato Tribunale chiedendo: dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dei messaggi dell'Inps a mezzo dei quali si comunica alla ricorrente la perdita del

beneficio ed il ricalcolo dell'assegno mensile; di aggiornare la pensione n. 07156152 intestata alla ricorrente in base a quanto disposto dal Tribunale di S.Maria C.V. con la sentenza n.1758/2014 e per l'effetto condannare l'Inps alla liquidazione dei ratei arretrati e non corrisposti; in via del tutto subordinata, disporre una nuova verifica mediante visita medico legale nei confronti della ricorrente; condannare l'Inps al risarcimento di tutti i danni subiti; il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Resiste l'Inps come da memoria di costituzione in atti.

Il Tribunale osserva.

La domanda è infondata e va rigettata.

Deve rilevarsi che, nel caso di specie, si è in presenza di un indebito assistenziale, in relazione al quale, secondo consolidata giurisprudenza, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo, (cfr. Cass. Sez. L - n. 5059 del 05/03/2018). In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile con i conseguenti oneri probatori.

Ciò posto, innanzitutto, va rilevato che la sentenza n. 1758/2011 del 02.03.2011 resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha riconosciuto in favore dell'istante il beneficio dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 01.11.2008 e fino alla data di emissione della sentenza. Ed invero, in materia previdenziale, laddove di norma sono contemplate prestazioni in favore di soggetti aventi titolo in un rapporto che si protrae nel tempo, la sentenza di condanna non può valere come titolo esecutivo al fine di conseguire prestazioni maturate successivamente alla proposizione della domanda ed a maggior ragione alla emissione della sentenza (cfr. ex plurimis Cass. sez lav 23.10.1997 n.10431; Cass. sez lav 23.05.1998 n.5168), tenuto conto della circostanza che dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo (cfr. Cass S.U. 26.06.1996 n.5895) e che la cosiddetta condanna in futuro è ammessa solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge. Dunque, la ricorrente non può invocare il diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza sulla base della sentenza emessa dal Tribunale per il periodo successivo al 2.03.2011.

L'Inps, inoltre, nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti ex lege, l'ha convocata a visita di verifica in ordine alla permanenza dei requisiti sanitari riconoscendola invalida nella misura del 60% (cfr. verbale in atti). Tale verbale, come le successive comunicazioni di indebito e riliquidazione del 03.07.2014- a mezzo racc. a.r. pervenuta in data 24.07.2014- del 09.02.15 mezzo racc. a.r. pervenuta in data 24.02.2015- del 25.06.2014, prodotta da parte ricorrente così come il verbale di revisione avverso il quale la Verrillo proponeva ricorso amministrativo (cfr. doc. in atti) - sono state, dunque, inoltrate alla ricorrente la quale era ben consapevole dell'insussistenza del requisito sanitario per il periodo successivo.

Pertanto, le domande azionate in via principale volte al ripristino dell'assegno mensile di assistenza sono infondate e vanno rigettate.

Parimenti è infondata la domanda azionata in via subordinata. La ricorrente, avrebbe potuto proporre, nel termine di decadenza semestrale previsto ex lege, ricorso avverso il verbale di revisione chiedendo l'accertamento del suo stato invalidità, ma, sul punto, nulla ha allegato e provato. Tale accertamento è invece precluso nel presente giudizio perché presuppone la previa presentazione di domanda amministrativa e l'instaurazione di un giudizio ex art.445 bis cpc.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

In assenza della dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Inps che liquida in complessivi euro 969,00 di cui euro 126,00 a titolo di spese oltre Iva e cpa, come per legge, se dovute.

Così deciso in S. M .C .V. addì 17.04.2019

Il giudice del Lavoro

(dott.ssa Nunzia Tesone)

